



VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEL 17 LUGLIO 2019

In data odierna, a seguito di regolare convocazione a cura del presidente Domenico Castaldo, si è riunita l'Assemblea dell'Associazione "Laboratorio Permanente di Ricerca sull'Arte dell'Attore" alle ore 16,00 presso la sede sociale.

Sono presenti i soci:

Domenico Castaldo
Marta Laneri
Natalia Sangiorgio
Ginevra Giachetti
Rui Albert Padul
Katia Capato
Francesca Netto
Mauro Di Maio
Elisa Spagone
Alessandro Borroni
Piergianni Sgura
Roberto Laneri
Maria Angela Trivero
Antonello Pistrutto
Daniele Villari
Marta Tangredi
Gloria Cuminetti
Marta Maltese
Ilaria Aseglio
Giulia Galli
Daniele Baltieri
Debora Gili
Anna Buonocore
Fernando Mastropasqua
Florisa Mastropasqua
Fabio Gasparini

Giuliana Petrini

L'assemblea viene presieduta dal presidente e viene nominata Marta Laneri quale segretaria, alle ore 16,10 l'Assemblea viene dichiarata aperta e atta a deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. modifica dello statuto in base al D.lgs 117/2017.

In apertura della riunione il presidente Domenico Castaldo, informa i presenti soci, della necessità di modificare e aggiornare l'attuale statuto, anche in base al nuovo D.lgs 117/2017 che disciplina gli enti del terzo settore. Pertanto, i presenti vengono chiamati a votare su quanto posto all'ordine del giorno e all'unanimità viene

deliberato di

- di modificare e depositare lo statuto con le nuove modifiche ex D.lgs 117/2017;

Esauriti i punti all'ordine del giorno, alle ore 16,45 il presidente dichiara l'assemblea conclusa.

Letto, confermato e sottoscritto.

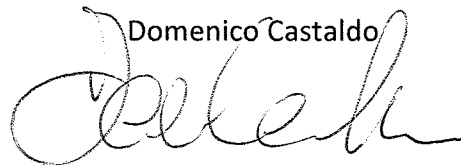
Il segretario

Marta Laneri

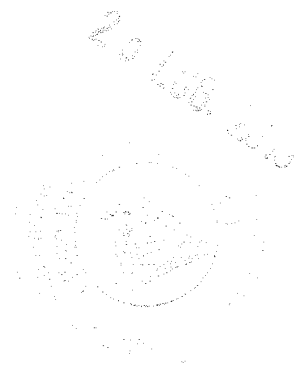


Il presidente

Domenico Castaldo



25/7/2018 USM
3 1085
20000
IL DIRETTORE
fm



Ass. Cult. LABORATORIO PERMANENTE di RICERCA sull'ARTE dell'ATTORE di D. Castaldo

Piazza della Repubblica 15 – 10152 - Torino. Tel. 3478812465 / 3381728883

Info: www.labperm.it E-mail: info@labperm.it

C.F. 97641540014 P.I. 08851780018

STATUTO

Articolo 1 - Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituita, ai sensi in particolare del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche e delle altre disposizioni di legge in materia, un'associazione di promozione sociale denominata "Laboratorio Permanente di Ricerca sull'Arte dell'Attore Associazione di Promozione Sociale" siglabile "LabPerm – APS" (di seguito "Associazione" o "Ente"), con sede nel Comune di Torino.

2. Il trasferimento della sede non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune, e deve essere comunque comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti pubblici territoriali per l'aggiornamento del relativo Registro.

Articolo 2 - Scopi e finalità

1. L'Ente è apolitico, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro ed ha finalità culturali, civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.

2. L'Ente persegue le seguenti specifiche finalità:

- Contribuire al progresso di attività culturali di vario genere, dal campo teatrale a quello delle arti visive, letterarie, musicali;
- Produrre e promuovere spettacoli, performance, happening di scambio con altre associazioni affini;
- Fondare un laboratorio permanente sul territorio piemontese e sviluppare contatti nazionali ed internazionali;
- Svolgere attività di ricerca sull'arte dell'attore: ovvero sul canto, la danza, la musica, l'arte della "cura del Sé";
- Svolgere attività di accogliere e formare giovani talenti nazionali ed internazionali da avviare al mestiere dell'attore e alla scoperta del proprio potenziale creativo in generale;
- Impiantare ed offrire attività di formazione aperte a tutti i cittadini, attraverso mirati percorsi artistici;
- Perseguire ogni altra attività conforme alle decisioni dell'assemblea e del consiglio direttivo.

Articolo 3 – Attività

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 2 e al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l'Ente si propone, ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, una o più delle seguenti attività di interesse generale, quale:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; attraverso le seguenti attività:

- progettare e destinare al territorio nazionale ed internazionale percorsi formativi sull'arte dell'attore e la cura del Sé, aperti sia a professionisti che non professionisti di ogni fascia di età;
- organizzare e realizzare manifestazioni, eventi e spettacoli in linea con le finalità del presente statuto;
- diffondere e comunicare i propri scopi e finalità sociali creando occasioni di confronto, dibattito, conoscenza e partecipazione in grado di coinvolgere il territorio e la comunità intera, favorendo un atteggiamento di apertura, di innovazione e di progresso culturale.

2. L'Ente può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'articolo 6 del D.Lgs. 117/2017 ed in particolare:

- somministrare alimenti e bevande in occasione di manifestazioni ai sensi dell'art. 31, comma 2 della L. 383/2000;
- effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
- esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (come feste e sottoscrizioni anche a premi) per autofinanziamento.

Per il perseguimento delle suddette attività l'Associazione ricercherà contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da enti e organismi pubblici e privati e si avvarrà prevalentemente dell'impegno volontario dei propri soci. Potrà inoltre avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'Ente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Ente, tramite il quale svolge l'attività, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea degli associati. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

5. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dal Consiglio direttivo il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall'articolo 17 del D.Lgs. 117/2017.

6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito

con l'Ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

7. L'Ente ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'articolo 18 del D.Lgs. 117/2017.

8. L'Ente può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, del D.Lgs. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Articolo 4 - Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Ente, costituito da beni mobili ed immobili, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità; è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

2. L'Ente trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative e contributi degli associati e di terzi;
- finanziamenti del Fondo sociale europeo e altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'Ente;
- erogazioni liberali di associati e di terzi;
- entrate derivanti da contributi e/o convenzioni con le amministrazioni pubbliche;
- eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario;
- ogni altra entrata riconducibile alle previsioni degli articoli 79 e seguenti del D.Lgs 117/2017;

3. L'esercizio sociale dell'Ente ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

4. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio (consuntivo e preventivo) e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea degli associati entro il mese di aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Ente, almeno 15 giorni prima dell'Assemblea, e può essere consultato da ogni associato.

5. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 5 - Associati

1. Ai sensi dell'articolo 35 del D.Lgs. 117/2017 il numero degli associati è illimitato, fermo restando il numero minimo ivi previsto. Possono fare parte dell'Ente tutte le persone fisiche, giuridiche e le APS che condividono gli

scopi e le finalità dell'Ente e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

2. L'adesione all'Ente è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'articolo 6. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 6 - Criteri di ammissione ed esclusione degli associati

1. L'ammissione di un nuovo associato è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene decisa dal Consiglio direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Ente. La richiesta di ammissione di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all'Ente stesso.

2. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni, è ammesso ricorso all'Assemblea degli associati.

3. Il ricorso all'Assemblea degli associati è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

4. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati dopo che gli stessi hanno versato la quota stabilita dall'Assemblea.

5. All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di associato, che è intrasmissibile.

6. La qualifica di associato si perde per recesso od esclusione. Le dimissioni da associato devono essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo. L'esclusione di un associato viene deliberata dall'Assemblea degli associati, su proposta del Consiglio direttivo, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. L'esclusione viene deliberata nei confronti dell'associato che:

- non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- senza giustificato motivo si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, trascorsi 30 giorni dal sollecito scritto;
- svolga attività contrarie agli interessi dell'Ente;
- in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Ente.

7. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro degli associati.

8. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

9. L'associato receduto o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività del recesso o dell'esclusione.

10. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l'associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Ente.

Articolo 7 - Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Ente ed alla sua attività.

2. Gli associati hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Ente, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dallo statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Ente;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- di consultare i libri sociali presso la sede dell'Ente.

3. Gli associati sono tenuti:

- all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell'Ente;
- al pagamento nei termini della quota associativa.

Articolo 8 - Quota associativa

1. Gli associati devono corrispondere, entro il termine del 31 dicembre, la quota associativa annuale nell'importo stabilito dall'Assemblea degli associati. La quota associativa è intransmissibile e non restituibile.

2. L'adesione all'Ente non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.

Articolo 9 - Organi dell'Ente

Sono organi dell'Ente:

- l'Assemblea degli associati
- il Consiglio direttivo
- il Presidente e l'eventuale Vice presidente
- l'eventuale soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- l'eventuale Organo di controllo.

Articolo 10 - Assemblea degli associati

1. L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Ente, ne regola l'attività ed è composta da tutti gli associati aventi diritto di voto. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello statuto oppure per lo scioglimento dell'Ente ed è ordinaria in tutti gli altri casi.

2. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente; inoltre deve essere convocata quando il Consiglio direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 degli associati aventi diritto di voto.

3. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica con comprovata ricezione, con 15 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in un giorno diverso. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente o dal Vice presidente, ove nominato, o da altro associato appositamente eletto in sede assembleare. L'Assemblea inoltre elegge il segretario. Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti gli associati anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto dal segretario che lo sottoscrive insieme al Presidente.

4. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

5. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

6. Nel caso in cui l'Ente abbia un numero di associati non inferiore a cinquecento può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del codice civile, in quanto compatibili.

7. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

8. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento.

Articolo 11 - Assemblea ordinaria degli associati

1. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente o rappresentata la maggioranza degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

4. L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 117/2017;
- approva i programmi di attività;
- elegge i componenti del Consiglio direttivo, approvandone preventivamente il numero, e li revoca;
- nomina, qualora obbligatorio per legge o lo ritenga opportuno, e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- elegge, qualora obbligatorio per legge o lo ritenga opportuno, e revoca i componenti dell'Organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed eventuali ulteriori regolamenti e le loro variazioni;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo ed attribuiti dalla legge o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione nuovi associati;
- delega il Consiglio direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Ente;
- determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'articolo 3, comma 4 dello statuto;
- approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Ente.

5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbali delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Articolo 12 - Assemblea straordinaria degli associati

1. Per deliberare lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.
2. L'Assemblea straordinaria degli associati approva eventuali modifiche dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti degli associati aventi diritto di voto e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Articolo 13 - Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 sino a un massimo di 7 consiglieri che rimangono in carica tre esercizi e sono rieleggibili fino

ad un massimo di due mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Consiglio direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti.

2. L'Assemblea, che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero dei Consiglieri da eleggere.

3. Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente ed eventualmente il Vice presidente, nonché il Tesoriere e il Segretario.

4. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Ente nonché la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio direttivo.

5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e i nominati rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti o loro indisponibilità, l'Assemblea provvede alla sostituzione mediante elezione.

6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Ente, entro il massimo stabilito dall'Assemblea degli associati.

8. Il Consiglio direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare, esso svolge le seguenti attività:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 117/2017;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione degli associati;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- ha facoltà di costituire Comitati, a cui possono partecipare associati o esperti anche non associati, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

9. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice presidente o, in assenza anche di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio direttivo.

10. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente almeno due volte l'anno e comunque tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare

oppure quando ne sia fatta domanda dalla maggioranza dei suoi componenti.

11. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 5 giorni di anticipo (oppure con 3 giorni di anticipo in caso di urgenza) e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo.

12. I verbali delle sedute del Consiglio direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

13. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti, fatta eccezione per quanto previsto al comma 3 del presente articolo; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

14. I consiglieri possono intervenire alle riunioni anche mediante mezzi di telecomunicazione.

Articolo 14 - Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo nel suo seno, ha la rappresentanza legale dell'Ente di fronte a terzi ed in giudizio, cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio direttivo, sovrintende a tutte le attività dell'Ente, ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Ente e di operare sugli stessi, convoca e presiede il Consiglio direttivo del cui operato è garante di fronte all'Assemblea e convoca l'Assemblea degli associati.

2. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice presidente.

3. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione; i provvedimenti urgenti del Presidente devono essere esaminati obbligatoriamente dal Consiglio direttivo alla prima riunione utile.

Articolo 15 - Organo di controllo

1. Qualora se ne ravvisi la necessità, e nei casi previsti per legge ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. 117/2017, viene nominato dall'Assemblea un Organo di controllo anche monocratico.

2. L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi e può essere rinominato fino a due volte consecutive.

3. Nel caso in cui l'Organo di controllo sia scelto tra gli associati, lo stesso non può essere retribuito.

4. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adequazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre la

revisione legale dei conti nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della stessa o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

5. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 dello stesso decreto. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

6. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 16 - Revisione legale dei conti

1. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge, ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere una persona fisica o una società di revisione.

2. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra gli associati, lo stesso non può essere retribuito.

3. Non possono essere eletti revisore legale i membri del Consiglio direttivo.

4. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica tre esercizi e può essere rinominato fino a due volte consecutive.

5. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'Ente, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Articolo 17 - Presidente onorario

1. Il Presidente onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'Ente.

2. Il Presidente onorario, se associato, ha tutti i diritti e i doveri degli altri associati dell'Ente.

Articolo 18 - Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Ente con voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Ente, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al relativo Registro, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con

raccomandata con avviso di ricevimento o secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Articolo 19 - Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente statuto valgono le norme del codice civile, del D.Lgs. 117/2017, e relativi decreti attuativi nonché della normativa nazionale e regionale in materia di tempo in tempo vigente.